This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

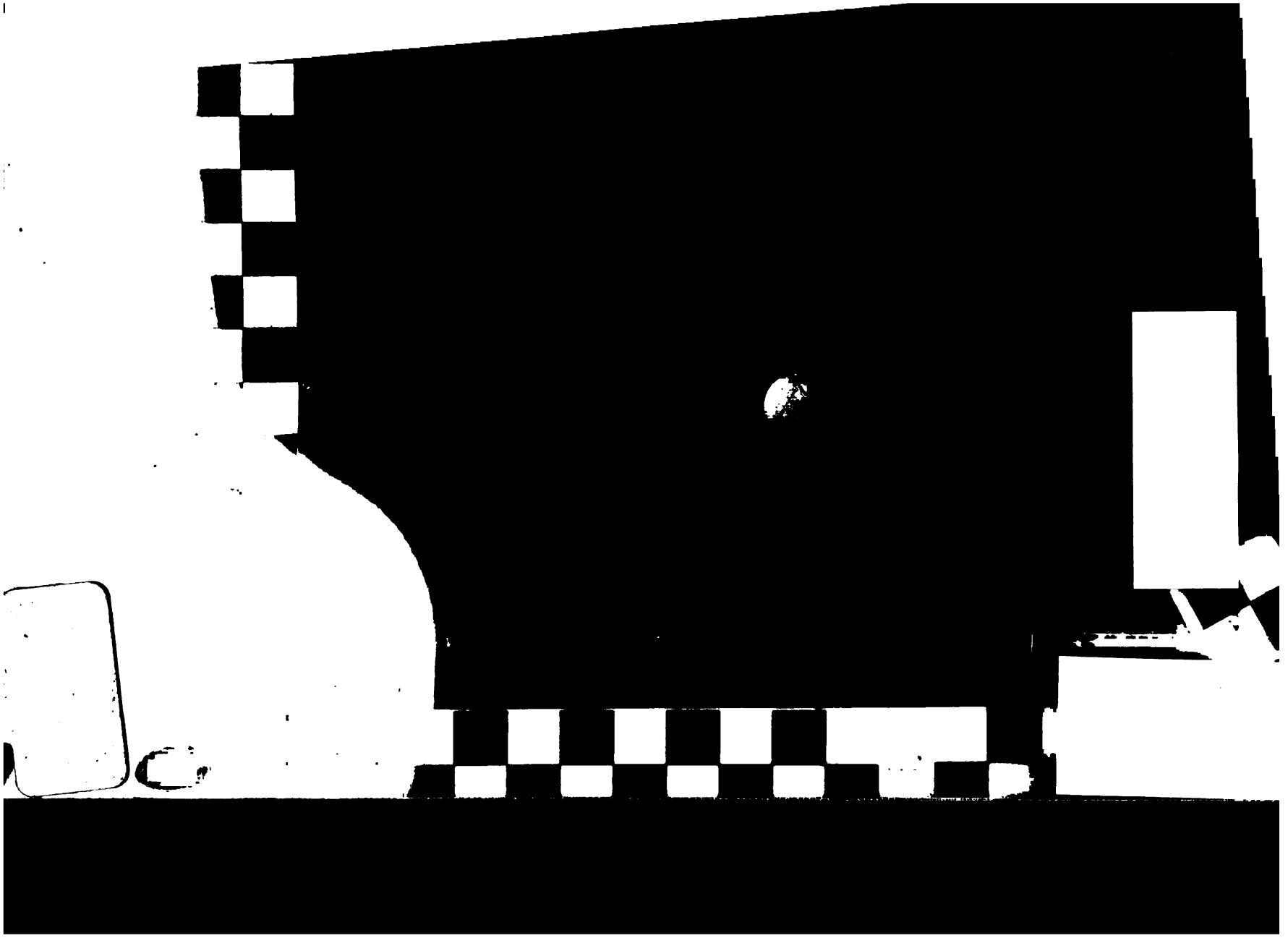

Pam
1142

291

PROGRESSI COSTITUZIONALI

O SIA

LA VERITA' RISORTA DAL SUO SEPOLCRO

DIALOGO

TRA UN MARITO ED UNA MOGLIE

PER

H. Alev

NAPOLI
DALLA STAMPERIA DI LUIGI RANZOLI

1848

Harvard College Library
Oct. 3, 1911
Gift of
H. Nelson Gay

D9848
.56
A44
1848
MAIN

DIALOGO

Tra un Marito ed una Moglie

Marito. Oh! Mi vedo sconfidato, par che il Cielo mi avesse abbandonato al bersaglio degli uomini malvagi..... Tutti congiurano per la mia perdizione!

Moglie. Cosa ti è successo perchè deliri?

Mar. Come, fingi non saper il mio infortunio? mentre ò procurato essere umile con tutti. Mi son prestato con tutti, per quanto le mie forze permettevano; ed invece ne ò ricevuto delle ingratitudini.

Mog. Ma ti lagni a torto, poichè io sempre ti ho sconsigliato d'esser tanto condiscendente; ed infatti in diverse occasioni ai sperimentato, che quando hanno avuto bisogno di te, ti hanno lodato, e corteggiato, ed appena ai adempito ai loro intenti, non ti hanno più curato, anzi disprezzato.

Mar. Io non parlo di piaceri mal corrisposti, ma mi lagno solo di non aver potuto trovare un uomo dabbene ed imparziale che avesse potuto difendere i miei torti, anzi non ho conosciuto altri soggetti che egoisti, i quali si occupano solo a vantaggiare i propri interessi col pregiudizio forse della classe de' più infelici, o subordinati.

Mog. Di quali torti parli?

Mar. Ti sembra poco essere stato condannato al par dei dannati prima di morire senza speranza di migliorare la mia condizione; e quel che è peggio insieme con me debbano soffrire la stessa pena i nostri figli.

Mog. Non bisogna sconfidarti, fino a che ci è vità, vi è speranza; finalmente ora non manca la sussistenza, quantunque mite, alla nostra famiglia col soldo che ricevi dall' impiego.

Mar. Bisogna sempre ringraziare la misericordia di Dio, perchè quanti e quanti di maggior merito ed abilità (e forse anche di quelli di un grado superiore al mio) privi d' impiego languiscono nella miseria, ma un padre di famiglia è sempre nell' obbligo di pensare per la situazione de' figli, onde cessata la vita del genitore non rimangono costretti a mendicare.

Mog. Dunque perchè non invochi la clemenza del nostro Sovrano, mentre egli è portato pel bene de' suoi sudditi, ed in particolare per quelli addetti al suo servizio?

Mar. Il nostro Sovrano è troppo buono! Egli è pieno di gran fede, ed allorchè acquista buona opinione di qualche individuo che se gli avvicina, ascolta come oracolo ciò che gli viene da questo riferito, senza più entrare in menomo dubbio della verità; ed infatti mal prevenuto sul mio conto, sia per vendetta privata, o per antipatia de' Ragiratori, quante suppliche avessi io potuto umiliarle, con non poco di dispendio, sì in Napoli, che in Castellammare, Caserta e S. Leucio, e perfino a raggiungerlo in Palermo, sono state disprezzate, anzi come l' avessi gittate nel mare; nè è stato mai egli spinto dalla curiosità di esaminare l' esposto, lusingandosi che le persone cui era stato informato fossero infallibili, ed incapaci d' ingannarlo . . .

Mog. Non ai mai pensato di trovare qualche persona che avesse potuto far penetrare a S. M. il Re la verità, ed i torti che ti facevano?

Mar. Che vuoi trovare, se era una congiura di seminare il malcontento; se parlavate con alcuno della classe subalterna si scusavano essergli stato proibito di presentare suppliche al Re (perchè forse trattandosi di persona conosciuta non gli era permesso di prender mangie); se parlavate con persona di alta sfera, vi sentivate rispondere che non potevano compromettersi con i superiori (perchè allora avrebbero rotto il concordato di far causa comune). Non mancai dippiù dirigermi dal Consultore dalla coscienza, ma trovandomi questi sfornito di quelle messe efficaci a far ottener grazie, mi

rispose con lo stesso linguaggio che niente poteva farmi per la medesima ragione.

Mog. Sembrano cose impossibili i tuoi detti, poiche chiunque fosse stato, avrebbe una volta entrato in sospetto di verificare il netto, atteso le tue insistenti petizioni. . . .

Mar. Anche io ne sono maravigliato, ma che vuoi che ti dico? pare che i nemici suoi, e della patria l'avessero incantato, o pure magnetizzato, perchè non avesse ascoltato niun altro che quelli; ed infatti ora ne risente le triste conseguenze della sua buona fede! Non vi è dubbio che i cattivi hanno l'arte d'ingannare, e persuadere; essi sanno mascherare la loro furberia ed iniquità sotto le vesti d'ipocrisia, e di onestà, regolandosi come gli Attori di Teatri di vestirsi di quel carattere che il bisogno della comparsa richiede, onde così acquistare buona opinione, per poi a mano franca opprimere e bersagliare il loro simile.

Mog. Perchè non fai ora il tentativo di parlare nuovamente al Re, poichè sento, che egli avendo conosciuto gli effetti funesti derivati dalla sua troppa buona fede ascolta più accuratamente i reclami che gli vengono presentanti.

Mar. Credo inutile nelle presenti circostanze andarlo a seccare, mentre ora più di prima è compatibile, perchè deve pensare a contentare i sudditi in generale, non può occuparsi per quelli del suo particolar servizio; e poi son privo di quella prerogativa necessaria, cioè è quella di esser fornito di una buona eloquenza per persuadere, e convincere col vivo della voce, mentre la memoria mi tradisce; e le carte non fanno quello effetto desiderato.

Mog. Niente più mi hai detto di quelle cause che avevamo contro quel cattivissimo soggetto di D. Luigi. . . . .

Mar. Sì è giusto dartene il ragguaglio. Primo di tutto credo che non ti avrai dimenticato il motivo di questa mia involontaria intrapresa che fu quello di vedere, come mi aveva il detto D. Luigi . . . . lusingato, di aumentare il mio unico capitale di duc. 600 che avevo potuto cumulare, a furia di privazione, per i nostri tre figli, e si ancora per dare un occupazione al maschio; per essermi stato attraversato ogni tentativo per fargli ottenere una situazione in quel ramo che appartengo; perciò mi associai col ripetuto D. Luigi . . .

per una Macchina. . . . . da lui inventata. Sbagliatasi detta Macchina, vi fu un lungo e dispendioso giudizio coll' Artefice costruttore, per effetto dell' infedeltà del Socio inventore; poichè costui negò i fatti con dire che la Macchina fu ordinata da me, nel modo in cui si trovava. Rimasto quindi succumbente il detto Macchinista tanto nel Tribunale di Commercio, che in Gran Corte Civile, e persuaso infine del suo torto si devenne ad una conciliazione, e fu questa accettata nel solo mio interesse. Or siccome rimase scoverta la società di una perdita di circa Duc. 500, mi rivolsi al Socio D. Luigi . . . . per l' indennizzo della sua rata, e chiesi al Tribunale di Commercio la nomina degli Arbitri per decidere la vertenza, giusta l' art. 60 della Legge di Eccezione. Ricusatisi i primi due Arbitri furono nominati i secondi; e questi avendo accettato l' incarico diedero luogo alla procedura del giudizio arbitramentale accordando benanche a D. Luigi . . . . la dilazione prescritta nell' art. 666 dette leggi. Alla vigilia della discussione D. Luigi. . . . . portò opposizione avverso le due sentenze contumaciali che nominó gli Arbitri adducendo che nel giudizio contro il Macchinista costruttore di detta Macchina fu con sentenza de' 4 dicembre 1845 assoluto dal nominato Tribunale di Commercio da' detti danni, e che questi furono pagati benanche dal Macchinista, non che sciolta la società, e che la causa era passata in cosa giudicata. Io su tali deduzioni di D. Luigi feci presente al ripetuto Tribunale quanto segue:

» 1. Che le assertive non possano per legge distruggere i fatti che » appariscono da' titoli siano autentici, o privati art. 1273, e 1274 » Leggi Civili.

» 2. Che l' opposizione di D. Luigi . . . . era inammessibile, poichè » le sentenze contumaciali, giusta l' art. 645 leg. di eccez. sono » opponibili sino all' esecuzione; e siccome le citate due sentenze » erano già eseguite fin dall' accettazione degli Arbitri, e che avendo essi introitata la causa, e chiamato ancora D. Luigi all'esibizione delle sue difese, non vi era più luogo ad opposizione.

» 3. Che avendo il Macchinista prodotto appello alla sentenza emessa » dal Tribunale di Commercio de' 4 dicembre 1845, non poteva » più dirsi sciolta la società, fino a che non si espletava il giudi-

» zio contro il Macchinista. Nè può dirsi da D. Luigi .... passata
» in cosa giudicata, poichè costui fino al ricorso di annullamen-
» to, ed alla conciliazione fatta tra D. Raffaele ..., ed il Mac-
» chinista è stato sempre in causa, e ne mai vi era stata causa di-
» rettamente tra i due Soci.

» 4. Che avendo il detto Tribunale dato tutta la colpa al detto Mac-
» chinista, se prima non si terminava il giudizio contro lo stesso,
» non poteva D. Raffaele... conoscere il danno che risentiva la so-
» cietà, e rivolgersi contro D. Luigi .... per l'indennizzo della
» sua rata.

» 5. Che il danno di cui D. Raffaele .... parlava, non era un lucro
» immaginario, ma spese effettivamente erogate per tale speculazio-
» ne fin dal giorno della sottoscrizione del detto istromento di so-
» cietà, e non contemplate nella condanna del Macchinista, e che
» in conformità del convenuto coll'art. 4 dell'istromento sociale deb-
» bono essere ratizzate tra D. Raffaele..., e D. Luigi ...., il quale
» si esprime così. *L'utile, come le perdite che potrà presentare la*
» *industria saranno divise in parte eguali fra i Soci, prelevate pri-*
» *ma tutte le spese già fatte.*

» 6. Che D. Raffaele .... attesa l'infedeltà del suo Socio poteva rivol-
» gersi contro costui per gl'interi danni articoli 1336, 1337, e
» 1338 L. C., ma egli si è limitato alla sola metà, nè poteva que-
» sta interpetrarsi diversamente, ancorchè non fosse stato convenu-
» to, mentre qualunque legge, o persona di buon senso può mai
» presumere che l'utile doveva dividersi in parti eguali tra i So-
» ci, ed alla perdita doveva soggiacere il solo D. Raffaele ....

» 7. Che il capitale che doveva impiegare D. Raffaele era di duc.
» 600, e che la cifra delle spese giudiziarie era giunta a duc. 1118.
» 48, oltre alle non poche spese straordinarie, e che quelle rica-
» vate dal Macchinista in diverse rate ed epoche, mercè sentenze,
» sequestri, e precetti di arresto era stato di duc. 799.07 i quali
» sono stati assorbiti dalle obbligazioni contratte per tal causa da
» D. Raffaele.

» 8. Che l'assoluzione che intendeva profittare D. Luigi .... questa
» poteva riflettere i danni esclusivi che lo stesso era obbligato in
» faccia a D. Raffaele..., giusta l'art. 8 dell'istromento di socie-

» tà così concepito. *Se dopo sei mesi dall' attivazione della Macchi-*
» *na, questa si trovasse difettosa per mancanza o difetto di mec-*
» *canismo, in questo caso dovrà vendersi, e tutta la perdita che si*
» *soffrirà resterà a carico esclusivo di D. Luigi* . . . . , non già di
» quelli convenuti con l' altro art. 4 del detto istromento; tanto
» vero che D. Luigi nella Gran Corte Civile fece causa comune con
» D. Raffaele, e che la Gran Corte nel confermare le sentenze del
» Tribunale di Commercio non entrò nel merito se queste erano be-
» ne o male pronunziate nello interesse de' due Soci.

Mog. Attese le esposte ragioni, io credo che il Tribunale di Commercio abbia fatto pieno dritto alla tua dimanda.

Mar. Sì non vi poteva essere alcun dubbio del risultato, ma il fatto si è che l' impegno, e l' intrigo superò ogni ragione, poichè il detto Tribunale disprezzando le leggi, e facendo da generoso e caritatevole, a danno però del terzo, senza rifonderci niente della propria borsa, ha avuto il barbaro coraggio per favorire l' inganno e la frode con sentenza de' 22 dicembre prossimo scorso anno 1847 dichiarò ammessibile l' opposizione di D. Luigi; annullò le due sentenze con cui esso medesimo aveva nominato gli Arbitri per decidere la vertenza, e condannò ancora D. Raffaele alle spese dell' intero giudizio.

Mog. Ma toglimi il dubbio, mi si dice che per pronunziare una sentenza cinque debbono dare i voti, come và che questi sono ponderati piuttosto dalla parte del torto, che dalla ragione?

Mar. Si è vero, ma devi sapere che nel Tribunale di Commercio due sono i più potenti, cioè il Presidente, ed il giudice D. Nicola.. , e tutti gli altri non fanno altro che uniformarsi al parere di questi due, sia giusto, o ingiusto. Più si ebbe ancora la sventura che questo Giudice fu Commessario della causa, ed era stretto amico del difensore del mio avversario per nome D. Federico.. , il quale per la stessa causa fu ancora mio difensore, ma avendogli manifestato la volontà di voler eligere il domicilio in casa mia, per conoscere tutti gli atti che si facevano, ed all' opposto egli voleva fare tutto da se senza che io mi fossi ingerito, pensò di vendicarsi con assumere l' incarico della difesa del mio cavilloso contradittore.

Mog. In tal procedere di costui par che vi era molto a sospettare della sua

infedeltà, poichè l' uomo onesto non avrebbe curato se il domicilio fosse stato eletto in casa sua, o in casa del cliente; ma poi dimmi quale influenza poteva egli avere di far dar torto a chi aveva ragione, e far dar ragione a chi aveva torto?

Mar. Devi sapere ch' egli non solo era amico del Commessario della causa, il quale non è sciocco, nè interessato, (come ho preinteso) ma è portato molto a favorire l' impegno; quindi essendo stato D. Federico impiegato. . . . nè tampoco è sciocco a saper mascherare la verità, e nascondere sotto il manto d' ipocrisia la sua perversità, aveva molti amici, e rapporti, non che vanta parentela con uno degli ex-Consiglieri della Suprema Corte di Giustizia, ed è protetto da uno dei cessati, e momentanei Ministri di Stato, i quali hanno sempre amici, e favori.

Mog. La tua disgrazia è stata quella di non esserai ancora proclamata la costituzione, allorchè fu pronunziata la sentenza in parola, perchè se accadeva nell' epoca attuale i Tribunali si avrebbero ben guardati a fare de' torti.

Mar. Tu t' inganni molto, poichè i Tribunali niente curando le minacce del nuovo regime costituzionale, e delle leggi tuttavia in vigore, nè il sangue di tanti Italiani, e patriotti sagrificati per far cessare gli abusi, ed ottenere quella giustizia che a ciascun cittadino compete, pure essi Tribunali, seguitano a caminare sulle stesse tracce dell' antico arbitrario procedere.

Mog. Sembra cosa forte il voler questi lottare contro una legge tanto desiderata, ed al furore di un Popolo oppresso finora dal capriccioso dispotismo di quelli cui credeva il nostro Amato Sovrano essere imparziali, e scrupolosi esecutori della giustizia, e delle sue religiose insinuazioni, mentre dovrebbero essi riflettere che ora non è tempo di tolleranza, ma tutto è palese, e gli abusi saranno puniti.

Mar. Costoro si ridono di queste minacce, poichè conoscono a fondo i cuori de' Napolitani i quali baiano senza far presa, come non curano le leggi; perchè non può mai verificarsi che la parte che ha ricevuto il torto dopo essere stato dissanguato di spese derivante da' cavilli del suo Avversario, (secondati da quelli che sarebbero nell'obbligo di opporsi, e distruggerli), si mette poi a far lite contro colui che ne ha avuto la colpa per ottenerne la dovuta soddisfazione.

Mog. Dimmi cos'altro ti è accaduto nell'attuale cambiamento?

Mar. Eccotene il racconto. Lo stesso D. Luigi essendomi debitore in forza di altri titoli, tra i quali vi era un bono di duc. 110, nel quale per maggior cautela fu eletto, e convenuto il domicilio in casa terza. Non avendo D. Luigi soddisfatto, si adì il Giudice Regio, e si ottenne sentenza contumaciale. Avverso tale sentenza fu prodotto da D. Luigi opposizione adducendo che la cifra e la firma erano sue, ma che il contenuto era falso per aver rilasciato il bono in bianco, mentre egli non avea mai inteso mettere in esso l'arresto personale, e di eligere il domicilio in casa terza, e che la maggior parte della somma avea pagato. Il Giudice ammise l'opposizione di D. Luigi, e rinviò le parti nel Tribunale Civile per le ulteriori provvidenze. Il Tribunale civile avendo trovato il bono rivestito di tutte quelle formalità richieste dalla legge art. 1280 con sentenza degli 8 novembre 1847 dichiarò inammessibile la suddetta querela, e condannò D. Luigi anche col suo arresto personale a soddisfare D. Raffaele i duc. 110, interessi, e spese, e non diede retta alle somme che asseriva D. Luigi aver pagate, poichè riflettevano altri crediti che D. Raffaele ne aveva già accusato la ricezione. Avverso tale sentenza fu prodotto da D. Luigi appello senza motivi, quale con decisione di congedo venne dichiarato abbandonato. Volendo D. Luigi espletare tutt'i cavilli che un arbitraria interpetrazione della legge poteva suggerirgli (isticato però dal suo difensore D. Federico, uomo scaltro e finto onesto come ho parlato nella causa precedente e potrei anche giustificare con documenti) portò opposizione alla cennata decisione aggiungendo solo tra i motivi esposti avanti il Giudice Regio, che gli avessero fatto dritto a provare con testimoni quanto aveva dedotto, e che il Tribunale infine doveva condannarlo senz'arresto personale. D. Raffaele in risposta di tali cavillose eccezioni, che non tendevano ad altro scopo che angariare il creditore per stancarlo, dedusse. » 1. Che » egli eccepì la inammessibilità della querela, allorchè D. Luigi » aveva proceduto alla formalità della iscrizione, ed era allora il » momento, poichè con la querela s'impugnò solo il corpo, e non » l'approvato, e la sottoscrizione, e quindi non vi poteva essere » falsità art. 1280 L. C. — 2. Che D. Luigi nè avanti il Giudice Re» gio, nè avanti il Tribunale Civile avea parlato di pruova, ma

» quest' altra insussistente eccezione fu prodotta tardiva allorchè do-
» veva discutersi la decisione di congedo. 3. Che essendosi per detta
» vertenza agitato giudizio avanti il Giudice Regio, e deciso in se-
» condo esame dal Tribunale Civile tanto sull' incidente, che sul
» merito, non poteva per legge devenire la Gran Corte ad un ter-
» zo esame. 4. Per distruggere un titolo vi bisogna di altro titolo,
» nè questo può essere supplito da semplice asserzione, mentre le
» interpretazioni, o convincimento morale vengono adoperati quando
» non vi sono titoli. 5. Che la somma contenuta nel bono supera di
» gran lunga ciò che dispone la legge potersi provare art. 1295 e
» 1298 L. C. — 6. Che il principio di pruova per iscritto che soste-
» neva D. Luigi non esiste, perchè D. Raffaele aveva già dichia-
» rato che le somme ricevute riflettevano altri credili, ed infatti
» da' ricevi esibiti dallo stesso D. Luigi si conosceva chiaramente
» esser queste erogate per la società di cui non ancora era stata
» assodata la vertenza. 7. Che D. Luigi per eludere il creditore D.
» Raffaele si sarebbe contentato di essere condannato senza arresto
» personale, come avrebbe voluto distruggere con testimoni falsi
» e corrotti. 8. Che la Gran Corte non poteva discendere a giudi-
» care, in ultima ipotesi, sulla condotta, e morale delle parti (siano
» anche vere le inventate asserzioni), ma doveva solo guardare
» titoli, e legge. »

Non ostante l' esposte ragioni, che non potevano in minima parte alterarsi, la Gran Corte Civile terza camera, in assenza del Presidente, dando orecchio alla relazione del Commissario della causa, il quale ha voluto troppo vergognosamente favorire l' impegno, presentando i fatti diversamente di quelli che sono in realtà con decisione de' 28 febbraio corrente anno 1848, nel mentre ha dichiarato inammessibile la querela di falso incidente civile prodotta da D. Luigi, l' ha poi fatto dritto a provare con titoli e testimoni che il credito nascente tanto dalle partite bancali, che dal bono era unico.

Mog. Qual pregiudizio può portarti tal dispositivo? Chi è colui che si mette a dire una cosa diversamente di quella che è in realtà?

Mar. A quel che vedo tu ai una memoria molto più debole della mia, poichè niente ti ricordi de' fatti accadutimi direttamente.

» Prima di tutto devi sapere che il bono non è un atto pubblico che

» vi bisognano testimoni, e questi possono accertare la verità in
» caso di contestazione, ma è un titolo privato che non sempre si
» rende pubblico, e tanto meno si può conoscere i pagamenti che
» si fanno in conto, e quindi per lo più i testimoni sono falsi e
» corrotti, mentre esse ciò che asseriscono è per relazione, o insi-
» nuazione. 2. I cattivi hanno l' arte d' ingannare; essi si mostrano
» buoni per accreditarsi in faccia al pubblico, onde poter meglio
» nascondere il loro genio di rapina, di vendetta e malvagità. In-
» fatti quel Facchino della casa del Duca . . . . che fu sorpreso da
» me nell' atto che rubava il Segretario del medesimo, poteva mai
» supporsi trovarsi in fallo; nel mentre costui si faceva vedere fre-
» quentare il Sagramento dell' Eucaristia, e si aveva acquistato il
» nome di un esemplare cristiano?

» Più quel nobile vecchio di anni 84, non ebbe rimorso di fare uno
» spergiuro giuridico per dodici carlini!

» Quell' altro nobile, quantunque passasse per uomo religioso, non
» ebbe il coraggio farmi addossare con inganno un debito non mio,
» e poi profittare di duc. 18 su di un aumento di affitto di una
» bottega che a me apparteneva! »

Mag. Non bisogna più rammentare il passato, parliamo del presente. Qual aderenza aveva il Commissario della causa nella Gran Corte col tuo debitore?

Mar. Non ti ricordi che io nel ragguagliarti l' esito della causa della società, ti parlai ancora de' rapporti che aveva D. Federico, una volta mio difensore contro lo stesso D. Luigi, e poi quel babuino del Commissario non ha fatto altro che difendere i seguaci della sua inclinazione, mentre anche lui nella gioventù attaccò di falso un bono, e vinse la causa...! (parole uscite dalla propria bocca).

Mag. Per una ingiustizia tanto manifesta, perchè non sei ricorso alle Autorità Superiori, onde avessero rimarginato il mal fatto, e puniti i colpevoli, acciò non vi siano nel tratto successivo ulteriori abusi?

Mar. Si è vero vi sono le Autorità Superiori, ed io non ho trascurato di presentare i miei giusti reclami nel Ministero di Stato di Grazia e Giustizia, ma mi è stato risposto « vi sono i Tribunali
» superiori, e quindi avete ancora le facoltà di agire criminal-

» mente contro i Trasgressori della legge. Bella risposta, dopo che
» la parte è stata dissanguata di spese per difendersi da' cavilli del
» suo contraddittore, ci voleva pure un' altra causa conto i Ma-
» gistrati da cui aveva ricevuto il torto.

Mog. Tu allora dovevi rispondere, i Magistrati dipendendo da cotesto Ministero, è ben giusto che questo s' incarica chieder conto del loro abusivo operato.

Mar. Anche questo ho fatto, ma che ne ho conchiuso! Si sono serviti di palliativi; hanno scritto di essere informato; questi hanno risposto in conformità del loro capriccio; io sono andato e ritornato dal Ministero consumando scarpe, e perdendo voce, ma inutilmente; poichè non era presumibile sentirsi dalla propria bocca dichiararsi reo colui che ha il torto, senza far esaminare i fatti dalle produzioni, e quindi condannare al rifacimento de' danni i colpevoli, o pure dar loro qualche esempio di punizione onde impedire il proseguimento degli abusi.

Mog. Ma chi potrebbe chiamare ad esame un giudicato, e procedere alla punizione de' colpevoli?

Mar. A mio credere fino a che non si aprino le camere è nella facoltà del Ministero di Grazia e Giustizia; ma ora qual procedimento potrebbe questo prendere, mentre appena salito uno alla carica di Ministro, si sente dire abbasso questo, mettete quest' altro, ed ogni compagnia di ammuntinamento vorrebbe inalzare a tal posto uno de' suoi componenti, di modo che in termine di due mesi si sono cambiati cinque Ministri. Povero Sovrano! Come può contentare a tutti! ed ora più di primo si è avverato il proverbio del Calabrese. Non vorrei essere Cristo neppure per mezz' ora.

Mog. Ma essendo la nomina de' Magistrati di facoltà del Re, dovrebbe egli pensare a scegliere buoni soggetti, incapaci di tradire la giustizia per impegno, o altro mezzo illecito.

Mar. Si è vero, ma il Re non è l'Ente Supremo che conosce i cuori degli Uomini malvagi, e se egli avesse avuto tanta virtù, non sarebbe stato ingannato da' cessati Funzionari, i quali hanno a loro modo riferito i fatti, facendo solo trionfare la menzogna, la calunnia, e la tirannia. Finalmente il Re non fa altro che Sanzionare la proposta che gli vien fatta de' Ministri di Stato, i quali dovrebbe loro

incumbere di mettere avanti agli occhi del Sovrano Uomini dabbene, non gia intriganti, e facinorosi.

Mog. Ma pocanzi ai detto che solo Iddio può penetrare i cuori degli Uomini malvagi, per conseguenza par che non abbiano torto i Ministri di Stato se s'ingannano nel proporre persone alle cariche Subalterne alcuni nemici della giustizia, dell' umanità, e della patria, poichè essi si figurano esser buoni, come per lo più appariscono i cattivi, nel mentre sotto tali spoglie conservano il veleno di ogni sorte d' iniquità.

Mar. Il carattere delle persone si conosce dall'esperienza. Dunque fa d' uopo ascoltare i reclami degli infelici oppressi, e se tra gl' Incaricati di qualunque Autorità, o impiego si trovasse alcuno che per favorire l'impegno, o per privata vendetta, o per antipatia oltraggiasse ingiustamente qualunque Cittadino o Subalterno, debbonsi gli Autori esser puniti, non già abbandonare il ricorrente al dispotismo degli Oppressori con la fiducia che questi sono incapaci di maltrattare il loro simile, e che colui che si lagna non vuole la giustizia.

Mog. Ciò che riguarda le cariche subalterne io ne convengo che il Re non fa altro che Sanzionare la proposta, ma la scelta de' Ministri di Stato è tutto sua.

Mar. Io ti ho detto che tutti possono ingannarsi, ma il Sovrano più di tutto può incorrere ad uno equivoco. Eccotene l'esempio. Lasciamo da parte le sviste che vi si commettono anche nelle piccole Corti de' Nobili per difetto di qualche referendario di cui il Padrone, o la Padrona ci hanno fiducia, e parliamo solo delle particolari famiglie siano pure di trenta Individui. In essa non mancano delle brighe, e del mal contento or per parte della Moglie, or per i figli, o per qualunque altro che vi appartiene, dimodochè il Capo della stessa alcune volte prende della sviste per ascoltare le referende di qualche suo prediletto. Or dunque se il Capo di un picciol numero d' Individui può esser tradita la verità, il Re è degno di maggior compatimento poichè si tratta di dover badare al governo di circa sette milioni di Abitanti il solo Napoli. Più se i Ministri hanno ora la responsabilità di dar conto, perchè si ha la smania di non dar tempo al tempo, onde conoscere le loro operazioni per vedere se meritano biasmo, o lode? quindi in tale frattempo

vi è la libertà della stampa, se mai costoro mancassero, e non badassero a qualche inconveniente, ma debbono dirsi cose veridiche, non gia immaginarie o esagerate.

Mog. Ritorniamo a ciò che riguarda noi direttamente. Mi si dice che perde più l'Avaro che il liberale perchè se avessi preso un Avvocato di merito per le nostre cause, non ti avrebbero fatti tanti torti.

Mar. Non in tutte le cause possono prendersi Avvocati principi, poichè trattandosi di tenue somme, allora si sarebbe litigato per l'Avvocato (se pure ciò che si guadagnava era sufficiente per compensarlo); ma le mie ragioni risultavano da titoli, il contenuto de' quali dovevano i Giudici attenersi, e rispettare.

Mog. E vero, ma quando si servono di Difensori mediocri, o infimi, mi si dice che questi sono facili per via di mezz' illeciti di tradire il Cliente.

Mar. In tutt' i Ceti vi sono i buoni, ed i cattivi, anche gli Avvocati principi possono tradirti, non già per bisogno, ma per impegno o di qualche Soggetto di riguardo, o pure Amico. Più colui che ha torto non gli mancano mezzi ed impegni per liberarsi da una condanna; ed infatti nel giudizio contro il Macchinista, quante broglie ha costui tentato per superarmi, e sarei rimasto vittima se il domicilio del Patrocinatore che mi assisteva non fosse stato in mia casa, onde avere l'occasione di scovrire l'intrigo.

Mog. Ed ora perchè non usi lo stesso sistema tenuto per la causa del Macchinista ?

Mar. Prima si poteva eligere il domicilio del Patrocinatore in casa del Cliente, ma con Ministeriale de' 16 Marzo 1847 è stata tolta questa facoltà.

Mog. Per qual motivo ?

Mar. Io sospetto che qualche Patrocinatore poco onesto, dispiacendo questo dritto delle parti, poichè mancava ad esso l'occasione di mercanteggiare con gli Avversari, procuró con impegno far togliere questo giusto dritto che avevano i poveri Litiganti.

Mog. Ma tu non essendo legale come potevi conoscere il difetto degli atti, le frodi che si potevano commettere, ed il mezzo di difesa ?

Mar. Devi sapere che ricevuto l'atto, dopo inteso il parere del mio Patrocinatore mi portavo da altri Amici legali per sentire anche il

loro sentimento: uniti i pareri, questi venivano da me accuratamente ponderati con le mie ragioni, ed il Codice, e quindi si davano corso agli atti di difesa.

Mog. Essendo ora Costituzione, par che ognuno abbia il dritto di domandare una cosa tanto giusta, cioè è quella di eligersi il domicilio de'Patrocinatori ad arbitrio delle Parti trattandosi del suo proprio interesse.

Mar. Io spero che mi venga questo concesso, poichè non essendo stato abolito con Rescritto, o Decreto, non vi bisogna la Sanzione del Re per reintegrarlo.

Mog. Perchè non si procurato di fare un amichevole accordo, poichè si suol dire è meglio un tristo accomodo che una buona lite, mentre infine de conti rimangono spogliati il Giusto ed il Reo?

Mar. Anche questo ho tentato, quantunque avessi ragioni da vendere, anzi prima d'intraprendere i cennati giudizi interpellai D. Luigi a fare una conciliazione per mezzo di due Arbitri, uno per parte mia, e l'altro per parte sua. Costui disse di si, ma poi dopo avermi traccheggiato più di un mese mi fece sentire voler stare alla Decisione del Tribunale, giacchè non era sicuro che gli Arbitri gli davono ragione.

Mog. Dalla risposta vedo bene che D. Luigi non abbia affatto idea di pagare, ma dimmi siamo ora sicuri che questi nuovi Funzionari fanno il loro dovere?

Mar. A mio credere sembra cosa impossibile, perchè da che il Mondo è stato Mondo, sempre vi sono state cabale ed intrighi, mentre ognuno parla di esattezza ed onestà prima di salire ad una carica, ma appena seduto a quel posto di Autorità, si dimentichi le promesse, ed il passato ed opera peggiore degli antecessori (eccettuati tra il numero di essi i pochi illibati e disinteressati). Che perciò bisogna pregare Iddio che illumini costoro onde non faccino la stessa riuscita de' primi, o almeno volendo essere indulgenti per gli Amici, aderenti, o altre cose simpatiche, che facessero piuttosto la parte di Conciliatori, che di persecutori, ed oppressori.

Viva il Re Ferdinando II, Viva la Costituzione, viva Pio IX, viva la Lega Italiana, e vivano tutt' i Costituzionali promossi e da promuoversi, ma che siano onesti, fedeli, ed imparziali per la giustizia.

FINE.